

STATUTO ASSOCIAZIONE "YORIDO"

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di Promozione Sociale "YORIDO"

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Tolentino (MC), Via delle Fornaci, 12, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è principalmente quello di divulgare, insegnare e condividere lo Yoga della risata, in qualsiasi situazione e forma esso venga proposto

L'associazione intende promuovere attività, eventi, corsi, workshop, seminari e quanto possa interessare e coinvolgere persone di qualsiasi età, sesso o etnia ed in qualsiasi contesto.

Inoltre scopo dell'associazione è anche divulgare, insegnare e condividere ogni forma di attività nata per migliorare il benessere delle persone

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione è per sua definizione apolitica e le attività e finalità dell'associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico e finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte e comunque non è mai rivalutabile.

Ci sono quattro categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. Non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci onorari:** coloro che per meriti speciali nell'ambito delle attività dell'associazione, vengono iscritti nell'elenco dei soci con questa qualifica su delibera del Consiglio Direttivo. Non sono soggetti ad iscrizione annuale e neanche al pagamento della quota sociale.

- **Soci leader:** le persone fisiche che intendono partecipare alle attività dell'associazione. Hanno richiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualifica di soci leader è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Possono diventare soci leader solo coloro che si sono certificati Leader di Yoga della Risata e come tali possono tenere sessioni di Yoga della Risata.

- **Soci sostenitori:** tutti coloro che intendono contribuire alle attività dell'Associazione. Hanno richiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci sostenitori è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci sostenitori è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti soci fondatori, leader, onorari e sostenitori; è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- E-mail da inviare all'associato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, solo in caso di assenza di email;
- Pubblicazione sul sito internet dell'associazione;

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata :

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo ;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo
4. ratifica l'ammissione di nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e altro
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

I rendiconti economici e finanziari sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto economico e finanziario preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il rendiconto economico e finanziario preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

